

COMUNE DI TORRACA

Provincia di Salerno



Copia

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 del 29.3.2021	Oggetto: Aliquote IMU anno 2021. Approvazione.
------------------------	--

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di **marzo** alle ore **10:30**, nella sala delle adunanze del Comune di Torraca, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
1) Francesco BIANCO	- SINDACO	X	
2) Daniele ZICARELLI	- VICESINDACO	X	
3) Giuseppe LIANO	- ASSESSORE		X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Germana D'Alascio.

Assume la presidenza Francesco Bianco, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2021. APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla componente TARI;
- la IUC era composta da tre distinti prelievi:
 - a) l'Imposta municipale propria (IMU), dovuta dai possessori di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti nel territorio comunale;
 - b) il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico dei possessori nonché, per una minor quota, degli utilizzatori degli immobili;
 - c) la Tassa sui rifiuti (TARI), dovuta per la fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- il tributo TASI – avente peraltro la stessa base imponibile dell'IMU – è quindi soppresso con decorrenza dall'anno 2020, mentre le disposizioni aventi ad oggetto l'IMU sono raccolte nella stessa Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 27.12.2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione

della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

- al comma 756 a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RICHIAMATO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in ambito tributario, in base al quale i comuni possono disciplinare le proprie entrate, salvo per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi; inoltre, a norma dello stesso articolo 52, trovano applicazione, per quanto non regolamentato dai comuni, tutte le disposizioni di legge riguardanti i singoli tributi;

RILEVATO che i limiti massimi delle nuove aliquote IMU sono stati stabiliti dal legislatore sommando le aliquote massime dell'IMU e della soppressa TASI previste dalla normativa per l'anno 2019, in relazione a ciascuna tipologia d'immobile. Ciò al fine di garantire, da un lato, una sostanziale invarianza di gettito e di risorse per gli enti impositori nonché al fine di evitare, dall'altro, aumenti della tassazione patrimoniale comunale sugli immobili oltre i limiti massimi già stabiliti per le precedenti annualità;

RILEVATO altresì che:

- ad ogni tipologia d'immobile individuata dalla legge sono associate, ai fini dell'applicazione dell'IMU, specifiche aliquote di base e specifiche aliquote massime;
- tutte le aliquote di base dell'IMU possono essere diminuite fino all'azzeramento, ad eccezione dell'aliquota prevista per i fabbricati ad uso produttivo del gruppo catastale D (che non può essere inferiore allo 0,76%, essendo la corrispondente quota di gettito riservata esclusivamente allo Stato);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020 avente ad oggetto "Aliquote IMU anno 2020-Provvedimenti";

RITENUTO di determinare come segue le aliquote per l'anno 2021 dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, fatte salve le esclusioni, esenzioni, detrazioni ed agevolazioni stabilite direttamente dalle norme di legge (per esempio l'esclusione delle abitazioni principali od assimilate diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):

<i>Tipologia d'immobile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	4,00 per mille
Tutti gli altri immobili	10,6 per mille

DATO ATTO che le suddette aliquote rispettano i vincoli di legge, essendo fissate all'interno degli intervalli di riferimento di cui ai commi da 748 a 755 del predetto articolo 1 della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 741, lettera c) -punto 6-, della Legge n. 160/2019 permette, su decisione del singolo comune, di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), a norma del quale gli Enti Locali presentano il bilancio di previsione finanziario, riferito all'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, potendo tale termine essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

TENUTO CONTO che:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 così dispone: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTI, altresì:

- il DMI del 13.01.2021 che differisce al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali;
- la legge n. 178 del 30/12/2020 (legge finanziaria 2021) e precedenti leggi di bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito all'originale del presente atto;

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui intese integralmente riportate ed approvate, fatte salve le determinazioni che saranno adottate con delibera di Consiglio Comunale,

DI DETERMINARE, con effetto dal 1 gennaio 2021, come segue le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, dando atto che la normativa vigente prevede l'accorpamento dei tributi IMU e TASI, ferme restando le esclusioni, esenzioni, detrazioni, riduzioni ed agevolazioni stabilite dalle norme di legge e dal vigente Regolamento:

<i>Tipologia d'immobile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	4,00 per mille
Tutti gli altri immobili	10,6 per mille

DI CONSIDERARE abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera c), -punto 6- della Legge n. 160/2019, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia proposta al Consiglio Comunale per l'approvazione e la relativa previsione da inserire nel bilancio 2021/2023;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.lgs 267/2000;

Il Responsabile dell'area Finanziaria.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, esprime parere: <u>FAVOREVOLE</u> Il Responsabile F. 70 Dr. Alberto Astone
Il Responsabile dell'Area Finanziaria.	Per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis, comma 1, nonché dell'art 153 – comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, esprime parere: <u>FAVOREVOLE</u> Il Responsabile F. 70 Dr. Alberto Astone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Francesco Bianco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Germana D'Alascio

IL SEGRETARIO GENERALE
A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

-è stata affissa oggi all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Dalla Residenza Municipale, li 29 MAR. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Germana D'Alascio

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Vista la Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001, di modifica della Costituzione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001;

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- (X) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

- () perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li 29 MAR. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Germana D'Alascio

Per copia conforme all'originale depositato agli atti del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 29 MAR. 2021



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Germana D'Alascio